

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 54 DEL 26/03/2014**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

( ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 26/03/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 54 del 26/03/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:  
- Ragioneria - Segreteria Generale – Dirigente Settore 5 -

Dalla Residenza Comunale, li 03/04/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

RIMBORSO SPESE LEGALI DI AMMINISTRATORE COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di marzo, alle ore 09:55 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:30.

L'Assessore Signorini entra alle ore 09:00.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:50.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Prima della discussione del presente argomento, il Vice Sindaco esce e non partecipa né alla discussione né alla votazione del medesimo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 55 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 19/03/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/03/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 25/03/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 55

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

L'Assessore Cibelli rientra dopo la discussione e votazione della presente deliberazione.



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 19/03/2014

RIMBORSO SPESE LEGALI DI AMMINISTRATORE COMUNALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 05  
SERVIZIO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
SEGRETERIA DEL SINDACO  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la nota di Omissis del 13/03/2014 assunta al protocollo al n. 8291/2014 e trasmessa al servizio Affari Legali - Contenzioso e all'Ufficio Contratti, in cui si comunica la sottoposizione ad indagini come da atto del Tribunale di Rimini n. 1983/2013 R.G.N.R. notificato in data 26/02/2014, e di avere incaricato lo studio legale associato R. Fuzzi e C. Girardi, con sede in Cattolica Piazza Mercato 1;

DATO ATTO che la giurisprudenza è concorde in tema di rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore dell'ente pubblico in ragione del proprio mandato per applicazione analogica dei principi generali del diritto civile sul mandato,

ex art. 1720, II comma del C.C.;

RILEVATO che nel procedimento in argomento non sussistono conflitti di interesse tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministratore richiedente il patrocinio;

CONSIDERATO:

- che pur in mancanza di norme espresse, la giurisprudenza ha esaminato il fondamento della richiesta di rimborso presentata da amministratori locali per le spese legali da essi sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali (conclusi con formula assolutoria piena) e connessi all'espletamento del mandato amministrativo;

- che la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, è orientata per il riconoscimento, anche a favore degli amministratori, del diritto al rimborso;

- che può ritenersi ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni, e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro;

RITENUTO:

- che abbiano diritto al rimborso delle spese legali, oltre ai dipendenti, anche gli amministratori degli enti locali sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sempreché il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza;

- che tali norme, anche se espressamente riguardanti il personale, sono da ritenere estensibili pure agli amministratori degli enti locali;

PRESO ATTO che il fatto è direttamente connesso all'espletamento del mandato;

RICHIAMATO l'art. 86 comma 5 del T.U.EE.LL. che stabilisce: *“I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.”*

RILEVATO che il Comune di Cattolica ha attivato per la tutela legale la polizza assicurativa n. 32784Q con la compagnia Europ Assistance con sede in Piazza Trento n. 8 a Milano e la polizza assicurativa n. 11054528 con la compagnia Arag Assicurazioni S.E. Italia con sede in Viale del Commercio n. 59 a Verona (VE);

PRESO ATTO che, l' Ufficio Contratti, ha provveduto con lettera raccomandata prot. n. 7667 del 07/03/2014 a trasmettere al Brooker del Comune, per attivare la copertura assicurativa, relativa alle suddette polizze, per il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa da Omissis per il procedimento giudiziario ascritto a suo carico per il reato punito dall'art. 323 del C.P. ;

RITENUTO, pertanto, di poter concedere per rimborso spese legali a Omissis per il procedimento penale di cui trattasi;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
  - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
  - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## P R O P O N E

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati, il rimborso delle spese legali a Omissis per il procedimento penale indicato in premessa;

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse nella superiore premessa, che lo studio legale associato R. Fuzzi e C. Girardi con sede in Cattolica Piazza Mercato n. 1, ha assunto la difesa di Omissis;

DI DARE ATTO che le spese verranno rimborsate a condizione che il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena;

DI PRENDERE ATTO che per i fatti di cui in narrativa è stata attivata dall'Ufficio Contratti la procedura per ottenere la copertura assicurativa sulla base delle polizze per la tutela legale degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;

DI STABILIRE che è compito del legale informare tempestivamente e per iscritto l'Amministrazione circa l'esito della causa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di propria competenza;

DI IMPEGNARE i propri Amministratori comunali, per ragioni di economicità, a far redigere ai difensori di fiducia nominati nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari connessi al proprio mandato, l'onorario secondo le tabelle di cui al D.M. 140/2012, che preveda “diminuzioni” almeno fino a **meno 20%** (- 20%) rispetto a ciascun valore medio considerato che applichi il valore medio (che non può subire aumenti) in caso di compensi professionali per l'attività difensiva penale svolta innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico;

DI RISERVARE a successivo atto del Dirigente del Servizio Affari Legali e Contenzioso il relativo impegno di spesa.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....